



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE***

*N. 12 del 26 luglio 2022*

**Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Disposizioni urgenti per la corretta gestione dei sistemi depurativi non collettati alla pubblica fognatura e la tutela dei corpi idrici e delle acque marino-costiere**

*Il Dirigente Generale*

*Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente*

previo controllo degli atti richiamati, attesta la  
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

*Salvatore Siviglia*

*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**Visto** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede: *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... () ... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**Visto** l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**Vista** la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante *“Statuto della Regione Calabria”*, e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato *“Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale”*, che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare *“i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”*;

**Visto** il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**Vista** la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

**Visto** il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* con particolare riferimento alla parte III, contenente la disciplina della tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e delle acque marino-costiere, del collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, delle acque di scarico e della gestione dei fanghi di depurazione nonché alla parte IV, contenente la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;

**Vista** la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 con particolare riferimento alla disciplina degli scarichi;

### **Premesso che**

- per come stabilito dall'art. 100 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, mentre ai sensi del comma 3 *“per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi”*;
- la l.r. 10/1997, al Capo III, stabilisce la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, classificando, all'art. 16, la tipologia degli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura sulla base della provenienza del refluo;
- per gli insediamenti/attività che non recapitano in pubblica fognatura, sono ammessi idonei sistemi di smaltimento, quali le fosse Imhoff, fosse settiche, biologiche o altri sistemi, i cui scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, unitamente alle specifiche del processo depurativo, sulla base delle disposizioni della l.r. 10/1997;
- per gli insediamenti/attività che non recapitano in pubblica fognatura, sono anche ammesse vasche a tenuta stagna, che sono autorizzate dal Comune in sede di rilascio della concessione edilizia/titolo abilitativo e per le quali il liquame è sottoposto al regime giuridico dei rifiuti speciali, per cui il produttore del rifiuto, periodicamente, affida a un altro soggetto qualificato denominato *“autospurghista”* l'attività di svuotamento della vasca e successivo trasporto a idoneo impianto di depurazione;

### **Considerato altresì che:**

- la l.r. n. 10/1997 assegna alla Provincia un ruolo fondamentale in quanto all'art. 18 recita *“I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono preliminarmente approvati dalla Provincia competente ai fini dell'accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque”*

dall'inquinamento" e all'art. 19 stabilisce "Gli scarichi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ... ()...";

- il d.lgs. 152/2006, all'art. 128, stabilisce il controllo periodico degli scarichi da parte dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, ossia della Provincia, disciplinati nell'autorizzazione provvisoria e definitiva di cui all'art. 19 della l.r. 10/1997;
- il d.lgs. 152/2006, all'art. 197, enuclea le competenze della Provincia assegnando ad esse "il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto";
- la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo", all'art. 4, attribuisce ai Comuni l'attività amministrativa per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per le attività turistiche e ricreative esemplificate all'art. 2 della citata legge, nonché, all'art. 22, disciplina l'attività di vigilanza sul corretto uso delle aree marittime date in concessione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" assegna ai Comuni l'attività amministrativa relativa al rilascio dei titoli concessori per l'attività edilizia nonché la vigilanza;

#### **Considerato che**

- la Regione Calabria ha emanato l'O.P.G.R. n. 9 del 17/03/2022 e l'O.P.G.R. n. 10 del 16/06/2022 per assicurare, rispettivamente, il corretto smaltimento dei fanghi di depurazione e il corretto trattamento dei reflui urbani negli impianti di depurazione, concentrando l'attenzione sui Comuni costieri della fascia tirrenica centro-settentrionale;

#### **Preso atto che**

- occorre adottare ulteriori e urgenti misure per: a) accertare l'eventuale presenza di scarichi abusivi ovvero di punti di scarico non conformi alle autorizzazioni rilasciate per i sistemi di depurazione a servizio di utenze che non recapitano in pubblica fognatura nonché accertare la corretta gestione dei fanghi prodotti; b) accertare l'eventuale sversamento, anche accidentale, dei liquami nell'ambiente circostante dovuto al malfunzionamento delle fosse settiche o biologiche nonché la corretta gestione del liquame come "rifiuto speciale"; c) accertare l'eventuale violazione, da parte del soggetto incaricato del prelievo e trasporto del rifiuto speciale (liquame/fango) "autospurghista" della filiera della gestione del rifiuto, a partire dalla tracciabilità dello stesso sino al suo conferimento in impianto di depurazione/smaltimento;

#### **Rilevato che**

- nei comuni litoranei della Calabria occorre prevenire il rischio per la salute umana e per l'ambiente associato alla mancata efficacia dei presidi ambientali deputati alla gestione dei reflui civili nelle strutture turistico-ricreative oggetto di concessione demaniale e in quelle turistico-ricettive, non allacciate alla pubblica fognatura;
- che nei comuni litoranei della Calabria la forte pressione antropica associata all'incremento della popolazione nella stagione turistica necessita di controlli e verifiche stringenti anche sui sistemi depurativi non collegati alla pubblica fognatura che, qualora mal gestiti, possono causare inquinamento dell'ambiente e causare gravi danni alla salute umana;

#### **Evidenziata:**

- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla depurazione delle acque reflue urbane che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;

#### **Visti**

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

## **ORDINA**

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica, a far data dall'emanazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2022:

1. Ai titolari di concessioni demaniali di attività turistico-ricreative rilasciate ai sensi della l.r. n. 17/2005 dei comuni litoranei della Calabria, entro 5 giorni dall'emanazione della presente ordinanza:
  - a) di avviare la verifica e il controllo delle vasche a tenuta stagna non dotate di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, alla produzione del rifiuto speciale (liquame) e alla sua corretta gestione attraverso "autospurghista" autorizzato allo svuotamento della vasca e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
  - b) di avviare la verifica e il controllo delle fosse Imhoff, fosse settiche o biologiche ovvero di altri sistemi non allacciati alla pubblica fognatura dotati di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, al rispetto dell'autorizzazione allo scarico rilasciata, alla corretta gestione dei fanghi prodotti attraverso "autospurghista" autorizzato al prelievo e trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
  - c) di trasmettere l'esito della verifica di cui ai punti a) e b) all'ARPACal, al Comune e alla Provincia territorialmente competente;
2. Ai titolari di attività turistico-ricettive dotate di titolo edilizio ai sensi del DPR 381/2000 dei comuni litoranei della Calabria, entro 5 giorni dall'emanazione della presente ordinanza:
  - a) di avviare la verifica e il controllo delle vasche a tenuta stagna non dotate di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, alla produzione del rifiuto speciale (liquame) e alla sua corretta gestione attraverso "autospurghista" autorizzato allo svuotamento della vasca e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
  - b) di avviare la verifica e il controllo delle fosse Imhoff, fosse settiche o biologiche ovvero di altri sistemi non allacciati alla pubblica fognatura dotati di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, al rispetto dell'autorizzazione allo scarico rilasciata, alla corretta gestione dei fanghi prodotti attraverso "autospurghista" autorizzato al prelievo e trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni;
  - c) di trasmettere l'esito della verifica di cui ai punti a) e b) all'ARPACal, al Comune e alla Provincia territorialmente competente;
3. Ai Comuni litoranei di dare massima diffusione alla presente ordinanza ai soggetti di cui ai punti 1) e 2);
4. Ai Comuni litoranei e alle Province di Cosenza, Crotona, Catanzaro, Vibo Valentia e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per quanto di competenza e sulla base degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, di predisporre dei controlli straordinari a campione atti a verificare la funzionalità dei sistemi depurativi non collettati alla pubblica fognatura;
5. All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di fornire il supporto tecnico e operativo ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per l'attuazione di quanto stabilito nel punto 4 della presente ordinanza;
6. Agli operatori economici che eseguono l'attività di prelievo e trasporto del rifiuto speciale (liquame/fango) "autospurghista" e ai soggetti di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, di comunicare preventivamente all'ARPACal, al Comune litoraneo e alla Provincia territorialmente competenti, qualsiasi intervento su fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta stagna o altri sistemi non collettati alla pubblica fognatura;

## **DISPONE**

- Di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, alla Prefettura di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotona, Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Cosenza, Castrovillari, Reggio Calabria, Palmi, Locri, Crotona, alla Legione dei

Carabinieri Calabria, al Comando Regionale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotona, alla Direzione Marittima di Reggio Calabria, all'ARPACal, alla Provincia di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Crotona, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Comuni litoranei (definizione ISTAT) di cui all'elenco allegato, al Commissario straordinario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche, all'Albo dei Gestori Ambientali Sezione Calabria c/o la Camera di Commercio di Catanzaro;

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Roberto Occhiuto